

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	591
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DE MARZI FERNANDO, MACRELLI, COMPAGNONI ed altri: Norme in materia di proroga dei contratti agrari. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2431-2192-1805-B) . . . . .	591
PRESIDENTE . . . . .	591, 592
CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	592
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
BONOMI ed altri: Norme in materia di fitti in canapa (2718);	
GOMEZ ed altri: Norme integrative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 (2752)	592
PRESIDENTE . . . . .	592, 593
SCARASCIA, Relatore . . . . .	592
GOMEZ D'AYALA . . . . .	592, 593
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2562) . . . . .	594
PRESIDENTE . . . . .	594, 595
HELPER, Relatore . . . . .	594
MARENGHI . . . . .	595
CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. . . . .	595
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	595

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Pirastu e Ricca sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Bottonelli e Masini.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Macrelli, Compagnoni ed altri: Norme in materia di proroga dei contratti agrari. (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2431, 2192 e 1805-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Macrelli, Compagnoni ed altri: « Norme in materia di proroga dei contratti agrari ».

In assenza del relatore, onorevole Gozzi, riferirò io stesso brevemente.

Come gli onorevoli colleghi, ricordano tale proposta di legge venne già approvata da questa Commissione nella seduta del 6 dicembre 1956; passata, poi, all'esame della VIII Commissione permanente del Senato, è stata modificata nella seduta del 13 febbraio 1957.

Poiché le modifiche apportate dal Senato si dimostrano effettivamente chiarificatrici dell'intero testo, ritengo che nessuno abbia difficoltà ad aderirvi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di essere favorevole al testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato dal Senato. Passiamo all'articolo 2.

Do lettura nel testo già approvato alla nostra Commissione:

« Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi già facenti parte della famiglia coltivatrice, sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo ».

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato alla Commissione del Senato.

« Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo già approvato dalla nostra Commissione:

« Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

Do lettura della seconda parte dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Commissione del Senato:

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la

concessione in enfiteusi, sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

La pongo in votazione.

(*E approvata*).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme in materia dei fitti in canapa. (2718); e dei deputati Gomez D'Ayala ed altri: Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422. (2752).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Norme in materia dei fitti in canapa » di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri, e « Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 », di iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala ed altri.

Avverto che, trattandosi di materia affine, la discussione di tali proposte è stata abbinata.

L'onorevole Scarascia ha facoltà di svolgere alla relazione.

SCARASCIA, *Relatore*. Poiché non ho avuto il tempo per approfondire bene la materia, vorrei pregare la Commissione affinché la discussione venga rinviata alla prossima seduta.

GOMEZ D'AYALA. Poiché ritengo che non esistano divergenze, vorrei pregare il Presidente di far svolgere ugualmente la discussione.

PRESIDENTE. Prego, intanto, l'onorevole Gomez D'Ayala di illustrare la sua proposta di legge.

GOMEZ D'AYALA. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la legge 20 dicembre 1956, n. 1422, ha disposto la riduzione automatica, e senza discriminazioni, del trenta per cento dei canoni di affitto in canapa nella regione campana. Tale riduzione era vincolante sia nel caso che la fibra fosse coltivata, sia nel caso che non lo fosse, purché i canoni fossero composti, o in canapa o in denaro, con riferimento al prezzo della stessa.

Si ritenne che questa norma, per la finalità che doveva raggiungere, fosse vincolante nel modo più preciso e che non ci fosse possibilità di ricorsi alle Sezioni specializzate per l'adeguamento del canone da parte dei pro-

prietari; se si fosse considerata, infatti, tale eventualità, la legge sarebbe stata svuotata di tutto il suo contenuto.

Anzi, la ragione per cui si ritenne questa parte implicita e derivante dalla interpretazione letterale e logica della legge, era data dal fatto che, proprio in relazione alle decisioni delle Sezioni specializzate e delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo affitto — apparse sperequate rispetto alla economia dei contratti nella zona canapifera della provincia di Napoli e della provincia di Caserta — si era vista la necessità di arrivare con legge alla loro determinazione.

La pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ha provocato, invece, dopo una serie di consultazioni, vivo scalpore e disappunto tra le organizzazioni dei proprietari terrieri, riunite nella Confederazione degli agricoltori.

Per questa ragione sono stati presentati, fino alla settimana scorsa, oltre due mila ricorsi per l'equo affitto alla Sezione specializzata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, da parte dei proprietari che richiedono il riadeguamento dei canoni di affitto, già ridotti dalla legge in questione.

Un dubbio, infatti, ai fini dell'interpretazione potrebbe sorgere per la considerazione che, in altre circostanze, e particolarmente in relazione alla riduzione degli affitti in cereali, il legislatore espressamente dispose non essere ammissibili i ricorsi alle Sezioni specializzate per la perequazione dei canoni ridotti per legge.

Se, a ciò, si aggiunge il fatto che la Magistratura ha sempre avuto un certo orientamento per una maggiore tutela, in quelle zone, del diritto di proprietà, come lo dimostrano le sentenze a proposito dei contratti agrari, si palesa immediatamente la necessità che la formulazione della legge approvata alla fine dello scorso anno, renda possibile una interpretazione che escluda in modo assoluto l'eventualità che la Magistratura aderisca alla tesi dei proprietari.

Su questo punto, credo, del resto, che la linea dell'onorevole Bonomi concordi quasi perfettamente con la mia.

Occorre, però, mettere bene in chiaro anche un'altra questione: in alcuni ricorsi presentati alle Sezioni speciali del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, si è tentato di eludere il diritto alla riduzione allorché la canapa non sia più effettivamente coltivata.

A questo proposito, do lettura di una lettera di data 19 gennaio 1957, a me diretta da un

interessato che si esprime in questi termini:

« ...si vede che sei proprio male informato e peggio consigliato. La legge di cui parli anzitutto non è stata ancora pubblicata, e quindi non è ancora in vigore; in secondo luogo essa non fa un riferimento agli anni passati e, perciò, non hai proprio niente a pretendere !

In terzo luogo, siccome la legge si riferisce alle coltivazioni di canapa, essa quando andrà in vigore riguarderà soltanto i terreni con coltivazione di canapa; per gli altri terreni, come quello che coltivi, che è ancora mio e non tuo, pagherò io a te quando diverrà tuo.

In mancanza di accordo tra noi faremo decidere alla Commissione... ».

Faccio notare che questo è anche il pensiero di un procuratore generale della Corte di appello che esplica funzioni di grande rilievo presso il Ministero di grazia e giustizia !

Questa interpretazione orienta centinaia di altri proprietari, i cui ricorsi, accumulatisi in numero enorme, hanno portato dinanzi alle Sezioni specializzate centinaia di contadini.

Siccome siamo tutti d'accordo sullo spirito della legge, il fatto di inserire nelle norme interpretative, un elemento che tolga la possibilità anche di queste controversie, recherebbe grande vantaggio non soltanto ai contadini, ma anche ai proprietari, ai quali farebbe risparmiare l'onere delle spese per i ricorsi stessi.

Senza dire che la Magistratura potrebbe — come altre volte ha fatto — arrivare alle medesime conclusioni cui è pervenuto un singolo magistrato, con quegli effetti disastrosi che tutti possiamo immaginare.

**PRESIDENTE.** Sentita la relazione dell'onorevole Gomez D'Ayala, e considerato il fatto che il relatore, onorevole Scarascia, ha chiesto il rinvio della discussione alla prossima seduta, onde meglio informarsi sulla materia, credo sia opportuno aderire a questa ultima proposta.

**GOMEZ D'AYALA.** Non ho nessuna difficoltà. Faccio rilevare, però, che ogni settimana che passa si aggiungono centinaia di ricorsi a quelli già presentati.

Chiedo che il seguito della discussione venga posto al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*«Così rimane stabilito».*

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2562).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio ».

Comunico che, su questo disegno di legge, approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 novembre 1956, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Helfer ha facoltà di svolgere la relazione.

HELPER, *Relatore*. Il disegno di legge in esame non avrebbe, invero, bisogno di alcun commento. Come gli onorevoli colleghi sanno, il Parco nazionale dello Stelvio è il più esteso d'Italia, comprendendo circa 95 mila ettari di terreno disponibili, che così si suddividono: 53 mila ettari nella provincia di Bolzano, 22,665 in quella di Trento e circa 19 mila in quella di Sondrio.

Adiacente al Parco nazionale dello Stelvio, vi è il Parco svizzero dell'Engadina, mantenuto con giusti criteri da parte della Svizzera, con il quale occorrerà far coincidere completamente i confini, onde evitare la mala opera dei bracconieri che ne approfittano per abbattere cervi e stambecchi che passano dall'un Parco all'altro.

Questo deriva anche dalla mancanza di vigilanza che non può essere adeguata per l'assoluta mancanza di fondi, disponendo il Parco di non più di 2 milioni e mezzo all'anno, somma questa appena sufficiente a mantenere tre o quattro guardiacaccia.

Già nel passato, onde risolvere questo problema, l'Amministrazione del Parco chiese un aumento degli stanziamenti.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato e sottoposto oggi al nostro esame, prevede appunto un aumento a favore del Parco di 20 milioni per gli anni 1954-55 e 1955-56. Deducendosi da questa cifra i 5 milioni che dovrebbero essere computati come contributo normale sulla base di 2 milioni e mezzo all'anno, lo stanziamento per gli anni anzidetti risulta di 35 milioni.

Questa somma è appena sufficiente a coprire le spese già fatte e da farsi nell'imme-

diato futuro per un minimo di conservazione della selvaggina e delle attrezzature del Parco in questione.

A partire dal bilancio in corso, il Governo dovrà provvedere con altri mezzi per non far ricadere la situazione nel tragico stato oggi esistente.

Come ho già detto, il Parco nazionale dello Stelvio ha bisogno di parecchie innovazioni; non ultima la sistemazione del territorio dal punto di vista giuridico-costituzionale.

Le difficoltà insorte per i diritti vantati dalla regione Trentino-Alto Adige per la parte del territorio ricadente nelle due provincie di Trento e Bolzano, hanno portato ad un accordo, recentemente raggiunto, per cui l'Amministrazione del Parco è divisa tra la Amministrazione delle foreste e le due provincie suddette.

L'Amministrazione risiede a Roma e ne hanno fatto parte, per la regione, alcuni membri delle provincie di Trento e Bolzano.

Debbo aggiungere, infine, che le autorità preposte a tale Amministrazione sono venute nella determinazione di ridurre la superficie, giacché il Parco si dimostra eccessivamente ampio nei confronti delle possibilità di vigilanza da parte del personale.

Questo comporterà naturalmente anche una relativa diminuzione delle esigenze economico-finanziarie, che però rimangono sempre di gran lunga superiori a quelle da noi eliminate con la presente legge.

Se è vero che, in media, i Parchi svizzeri dispongono di un guardiacaccia ogni 3 mila ettari, è lampante la deficienza del Parco nazionale dello Stelvio, ove attualmente 4 guardiacaccia devono vigilare un territorio di oltre 90 mila ettari di terreno, ossia oltre 20 mila ettari per ognuno di essi.

La presente legge, dunque, che risolve una situazione quasi disperata, è il preludio alla proposta di una seconda legge che sistemi completamente la materia, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche da quello giuridico nei riguardi delle competenze amministrative.

Per le ragioni prospettate, credo che nessuno dei colleghi avrà difficoltà ad approvare rapidamente questo stanziamento, prima tappa per la riorganizzazione di tutta la delicata materia; anche perché ritengo sia desiderio di tutti salvaguardare questo grande patrimonio faunistico e turistico di una delle zone più belle delle Alpi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

MARENGHI. Dopo la chiara ed esauriente relazione dell'onorevole Helfer, ritengo che non ci sia nulla da aggiungere alle ragioni esposte.

Comunico, pertanto, che il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro che il Governo è favorevole al disegno di legge e ne chiede l'approvazione nel testo integrale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35.000.000 a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DE MARZI FERNANDO, MACRELLI, COMPAGNONI ed altri: « Norme in materia di proroga dei contratti agrari » (2431, 2192, 1805-B).

Presenti e votanti . . . .	44
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio » (2562).

Presenti e votanti . . . .	44
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Aimi, Audisio, Bertone, Bettiol Francesco, Giorgio, Bianco, Biasutti, Bolla, Bottonelli, Caramia, Compagnoni, Corbi, Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Fogliazza, Forà Aldovino, Franco, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marabini, Marengi, Marilli, Martoni, Masini, Massola, Matteotti Giancarlo, Miceli, Minasi, Pavan, Pecoraro, Rosati, Sampietro Giovanni, Sansone, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini, Zanoni.

La seduta termina alle 10,30

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI